



safe work progress srl

Valutazione rischi 81/08 ▲ Medicina del lavoro ▲ HACCP  
Privacy ▲ Consulenze e formazione per la sicurezza sul lavoro



Newsletter n. 9/2012

Nettuno, 05 novembre 2012

Oggetto: Applicazione del D.Lgs. 81/08 nei confronti dei "tirocinanti" o "stagisti".

In data 01 ottobre 2012 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito una risposta in merito ai tirocinanti e stagisti, evidenziando che dalla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche *"chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"*.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o per una verifica della regolarità della vostra posizione rispetto ai citati obblighi,

**Safe Work Progress S.r.l.**